

Sentenza: n. 198 del 20 luglio 2012

Materia: coordinamento della finanza pubblica - costi della politica

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: articoli 3, 70, 77, 97, 100, 103, 114, 116, 117, 119, 121-123 Cost.; principio di leale collaborazione; art. 10 L.Cost. n. 3/2001

Ricorrenti: Regione Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige, Sardegna, Lazio, Basilicata, Veneto, Umbria, Emilia Romagna, Veneto, Campania, Lombardia, Calabria, Provincia autonoma di Bolzano e Provincia autonoma di Trento

Oggetto: articolo 14 commi 1 e 2 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) convertito, con modificazioni, in legge 14 settembre 2011, n. 148; articolo 30 comma 5 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di stabilità 2012)

Esito: infondatezza della questione relativa all'art. 14 comma 1; illegittimità dell'art. 14 comma 2

Estensore nota: Alessandra Cecconi

La sentenza in esame ha ad oggetto l'articolo 14 del d.l. n. 138/2011, impugnato integralmente da alcune delle Regioni in epigrafe indicate e da altre limitatamente ad alcuni commi, ma con censure sostanzialmente simili.

In particolare l'articolo 14 comma 1 individua i parametri cui le Regioni debbono adeguarsi, nell'ambito della propria autonomia statutaria e legislativa, per il conseguimento degli obiettivi stabiliti nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica con la finalità di controllo/riduzione della spesa relativamente al numero di consiglieri ed assessori, all'indennità e trattamento previdenziale dei consiglieri nonché all'istituzione del collegio dei revisori dei conti quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica dell'ente.

Tale norma viene impugnata dalle Regioni per violazione degli articoli 117 comma 3 Cost. (in quanto detterebbe una normativa di dettaglio), 119 (in quanto stabilirebbe le modalità con cui le Regioni devono raggiungere gli obiettivi di finanza pubblica fissati dal patto di stabilità) 123 e 122 (in quanto da una lato lederebbe l'autonomia statutaria regionale, dall'altro attribuirebbe al legislatore statale una competenza ulteriore rispetto a quella attribuita dalla Costituzione).

Secondo la Corte tuttavia la disposizione è legittima. La stessa pone dei precetti di portata generale che investono la materia della struttura organizzativa delle Regioni, regolata dagli articoli 121 (che individua gli organi regionali e le loro funzioni) e 123 Cost. Quest'ultimo demanda agli statuti la determinazione della forma di governo e dei principi fondamentali di organizzazione e funzionamento "in armonia con la Costituzione". E la Costituzione detta norme che riguardano il rapporto elettori-eletti (per i consiglieri) e le modalità di accesso ai pubblici uffici (per gli assessori): rispettivamente gli articoli 48 e 51, norme che sono espressione del più generale principio di eguaglianza.

La disposizione in esame, "*fissando un rapporto tra il numero degli abitanti e quello dei consiglieri (nonché tra abitanti, consiglieri e assessori) mira a garantire proprio il principio in base al quale tutti i cittadini hanno il diritto di essere egualmente rappresentati*". In assenza di criteri stabiliti dal legislatore statale per regolare la composizione degli organi regionali, si può verificare – come secondo la Corte già avviene in alcune Regioni - una marcata disegualianza nel rapporto elettori-

eletti: infatti, laddove i seggi sono ragguagliati in misura differente alla popolazione, il valore del voto degli elettori risulta diversamente ponderato da Regione a Regione.

In base a queste argomentazioni la Corte riconosce la legittimità della norma in esame in quanto la stessa stabilisce, in coerenza con il principio costituzionale di eguaglianza, criteri di proporzione tra elettori, eletti e nominati.

Con specifico riferimento all'art. 14 comma 1 lett. a) e b), le Regioni contestano che la legge fissi la decorrenza del termine di sei mesi per l'adeguamento (*rectius* la riduzione) del numero di consiglieri ed assessori a partire dalla data di entrata in vigore del decreto. Ciò in quanto l'iter di modifica dello statuto (con l'eventualità di referendum e di questione di legittimità costituzionale) potrebbe avere una durata maggiore esponendo la Regione a responsabilità.

La censura è tuttavia dichiarata infondata dalla Corte in quanto la norma richiede l'adozione della modifica statutaria nel termine e non anche il completamento dell'iter.

Viene poi censurata la lett. e) del comma 1, lettera che prevede l'obbligo per le Regioni di istituire un Collegio di revisori dei conti.

La Corte ritiene tuttavia infondate le diverse censure formulate richiamando il quadro normativo relativo agli enti locali e l'identità della ratio sottesa alla disposizione impugnata e precisando che la stessa si collega alle disposizioni relative alle funzioni di controllo della Corte dei conti sulle amministrazioni regionali già previste dalla legge n. 20/1994 (art. 3 co. 4) e della legge n. 131/2003 (art. 7 co. 7).

In questo quadro normativo la lett. e) ha previsto il collegamento tra controlli interni alle amministrazioni regionali e controlli esterni della Corte dei conti secondo il modello già sperimentato per gli enti locali e già ritenuto legittimo dalla Corte costituzionale (cfr. sent. n. 179/2007).

Infine con riferimento alle censure relative al comma 2 dell'articolo 14, impugnato dalle sole Regioni speciali e Province autonome, la Corte ne riconosce la fondatezza: infatti il previsto adeguamento ai parametri fissati dal comma 1 tocca la disciplina degli organi di governo e dei loro componenti, disciplina contenuta nei rispettivi statuti che sono, come noto, adottati con legge costituzionale a garanzia di particolari condizioni di autonomia, secondo quanto disposto dall'articolo 116 Cost.

L'adeguamento ai parametri indicati dal d.l. n. 138/2011 richiede quindi la modifica di fonti di rango costituzionale alle quali, tuttavia, una legge ordinaria non può imporre limiti e condizioni.

Da qui la dichiarazione di illegittimità della disposizione per contrasto con l'articolo 116 Cost.